

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 71/2002****del 25 giugno 2002****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 149/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/25/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/399/CE della Commissione, del 7 maggio 2001, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati francese per i bovini <sup>(3)</sup>.
- (4) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

*Articolo 1*

La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

- 1) Dopo il punto 109 (decisione 2000/734/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:  
«110. **32001 D 0025**: Decisione 2001/25/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali (GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16).»
- 2) Dopo il punto 12 (decisione 1999/571/CE della Commissione) sotto al titolo «ATTI DI CUI GLI STATI (AELS) EFTA E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA (AELS) EFTA TENGONO DEBITO CONTO» viene inserito il punto seguente:  
«13. **32001 D 0399**: Decisione 2001/399/CE della Commissione, del 7 maggio 2001, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati francese per i bovini (GU L 140 del 24.5.2001, pag. 69).»

*Articolo 2*

I testi delle decisioni 2001/25/CE e 2001/399/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 65 del 7.3.2002, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 69.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.